

riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Guastalla.

A seguito dell'esperimento di primo e secondo scrutinio venne eletto il commendatore Giuseppe Massari. Riguardo alle operazioni elettorali non vi sono proteste, il tutto è seguito in conformità della legge; epperò in nome del citato ufficio propongo alla Camera la validazione della riferita elezione.

(È convalidata.)

PRESIDENTE. Annunzio il risultato della seconda votazione per la nomina di un commissario dell'inchiesta amministrativa in surrogazione del deputato Casaretto:

I votanti furono	227
Schede nulle	1
Schede bianche	51
Maggioranza	114

Il deputato Checchetelli ebbe voti 115; Doda Federico 36; De-Benedetti 17; Brunetti 3; Berti-Pichat 1; Rubieri 1; La Porta 1; Ricci Giovanni 1.

Così rimane eletto l'onorevole Checchetelli.

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CATUCCI

PRESIDENTE. Gli uffici II, III, VIII, IX hanno ammessa la lettura di un progetto di legge presentato dall'onorevole Catucci. Se ne darà lettura:

« Signori! — Una suprema urgenza m'interessa di vivamente pregare la Camera ad accettare il seguente disegno di legge, tendente ad evitare un pericolo che imminente sovrasta diritti sacri di moltissime famiglie: una breve esposizione di fatti giustificherà il mio proposito.

« Il nuovo Codice di procedura civile, andato già in vigore dal 1° gennaio corrente anno con gli articoli 338 e 340 dichiara *perentia di diritto qualunque istanza, se pel corso di tre anni non siasi fatto alcun atto di procedura*, e l'articolo 14 poi del decreto transitorio del 30 novembre 1865 stabilisce, *che la perenzione delle istanze pendenti debba essere regolata dalle disposizioni del detto nuovo Codice*, ma che però non possa pronunziarsi, se non verificato di non essersi fatto alcun atto nei tre mesi dall'attuazione del Codice stesso, val dire dal 1° gennaio 1866, al 1° aprile anno medesimo.

« Come ognuno vede, questa disposizione transitoria pel tempo così breve di tre mesi mena a conseguenze tristissime per le svariate cause antiche presso tutto il regno, e massime nelle provincie meridionali, ove per la precedente legislazione, non si operava *ipso jure, ma dovea dimandarsi*, perenzione che restava sanata dagli atti interruttivi, che per avventura si trovavano fatti prima della dimanda di perenzione, ed il termine si prorogava di sei mesi ogni volta che vi fosse stato luogo a chiedere la riassunzione d'istanza per la morte di uno dei litiganti, o per la costituzione

di un nuovo patrocinatore, giusta gli articoli 490 e 492 dell'antica procedura civile del Napoletano.

« Ora ritenuto nientemeno che per 56 anni, quante ne sono scorsi dal 1° gennaio 1809, epoca in cui fu per le provincie meridionali messo in osservanza il Codice di procedura francese, simile a quello che si adottò di poi nel 1819, il principio di non potersi averare la perenzione dell'istanza, se non previa dimanda, così moltissime istanze erano sopite presso di noi, sia per difficoltà incontrate nella ricerca dei documenti o nella ricerca degli eredi di parti trapassate, sia per malattia o lontananza per servizio pubblico dei difensori, sia per ostacoli frappostisi al ricupero delle produzioni da eredi ignoti o lontani dei difensori, sia per dispersione o incendio delle carte, sia per mancanza di conoscenza di persone cui affidarsi in provincie lontane, sia per deficienza di mezzi, sia infine per trattative di convenzione; ma, per le difficoltà stesse comuni agli attori ed ai convenuti, mancando le dimande di perenzione, moltissime istanze sfuggivano alla perenzione, ed i cittadini avevano la fortuna di conservare intatti i loro diritti.

« Sopraggiunto, o signori, il nuovo Codice, ed applicato col suddetto articolo 14 del decreto transitorio alle istanze pendenti, rimangono sacrificati gl'interessi di molti cittadini, conciossiachè in sì breve termine di tre mesi, che vanno a finire nel corrente mese, è certamente impossibile per le tante e sì svariate cause ricuperare le carte alle volte da eredi del difensore ignoti e lontani, a farle rifare, se disperse o incendiate, trovare gli eredi delle parti avverse, o gli eredi di eredi, appurarne con sicurezza i domicili, avere i mezzi di farle notificare nei luoghi ove sono, ricercare ed avere le copie dei documenti, tanto più che ora sono escluse le proroghe di 6 mesi, che il Codice napoletano dava, ogni volta che vi fosse stato luogo a riassunzione d'istanza od a costituzione di nuovo patrocinatore, il che faceva sparire i gravi inconvenienti testè enunciati per i casi di morte delle parti o dei difensori.

« Si badi inoltre, o signori, che nelle liti pendenti già dinanzi alle *autorità amministrative* come Consiglio di prefettura e Camera del contenzioso amministrativo, bisogna cominciare dal ricuperare il processo unico, cosa ben difficile; ed indi proseguire le liti innanzi ai tribunali ordinari. Sicchè mi sembra giusto ed urgentissimo provvedere a quest'imperioso bisogno dei cittadini, onde non sieno sacrificati senza lor colpa alla perdita di diritti, che sovente possono costituire la sussistenza delle famiglie.

« Diversi provvedimenti, o signori, potrebbero esser dati per evitare tanti danni, o prolungare almeno di un anno il termine dei tre mesi accordato coll'articolo 14 del decreto transitorio per muovere le liti pendenti, ovvero dichiarare di non incorrersi nella perenzione per tutte le liti già pendenti, se non scorso